

Cass. civ. sez. II – 24 aprile 2009 n. 9847 – Pres. Settimj – Rel. Parziale – ric. Comune di Parma.

Patente a punti – art. 126 bis, comma 2, c.s. – obbligo del proprietario di fornire i dati del conducente – infrazioni commesse con auto aziendale – difficoltà di individuare il conducente – omessa indicazione delle generalità conducente – sanzione.

Le società sono tenute a comunicare, agli organi di polizia competenti, le generalità del conducente del veicolo aziendale in relazione al quale sia stata accertata una infrazione al codice della strada che comporta la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Tale obbligo, non può essere eluso adducendo, quale causa giustificatrice, la difficoltà di individuare, tra tutte le persone autorizzate, il soggetto che ha utilizzato il veicolo al momento dell'accertata violazione.

Infatti, normalmente, nelle strutture organizzate, l'uso dei veicoli aziendali risulta dai turni di servizio.

Spetta, in ogni caso, alla società, quale proprietaria dei veicoli, tenere nota del loro utilizzo adottando gli opportuni accorgimenti.